

# Messaggio 2631

## Concernente la procedura in materia di controversie tra consumatori finali e fornitori (art. 31 sexies Cst. fed.)

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

il 14.6.1981 il popolo e i Cantoni hanno accettato un nuovo articolo costituzionale, il 31 sexies, che dà alla Confederazione la facoltà di prendere provvedimenti in favore dei consumatori. Il capoverso 3 del medesimo articolo dispone che "i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori fino a un valore litigioso stabilito dal Consiglio federale".

Con ordinanza del 19.5.1982 entrata in vigore il 1.7.1982 il Consiglio federale ha fissato il limite del valore litigioso a fr. 8'000.--. Tale valore "si determina secondo l'importo della pretesa, indipendentemente dalle domande reconvenzionali".

Trattasi dunque di stabilire quale procedura occorra adottare. Come è stato non del tutto a torto da taluno osservato, le varie procedure speciali via via introdotte nel CPC hanno finito più per complicare che per semplificare le cose e, in ogni caso, per causare confusione. C'è quindi da chiedersi se proprio sia necessario prevedere una nuova procedura speciale sull'esempio di quella valevole in fatto di protrazione dei contratti di locazione e di affitto o di quella in fatto di contratti di lavoro.

Noi riteniamo, sia pure con qualche esitazione, che si debba rispondere negativamente per il semplice motivo che il CPC già mette a disposizione gli strumenti idonei. In effetti, la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica può essere definita sufficientemente semplice e rapida, tale cioè da adempiere perfettamente il dettato costituzionale.

Si tratta perciò di rinviare puramente e semplicemente alla detta procedura.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, C. Speziali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di  
**LEGGE**

cantonale di applicazione dell'art. 31 sexies CF e dell'ordinanza federale del 19.5.1982 che fissa il valore litigioso nei processi in materia di protezione dei Consumatori

### **Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 settembre 1982 n. 2631 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

## **Articolo 1**

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

### **LIBRO III**

#### **Titolo Va (nuovo) - Della procedura per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori**

##### **Art. 418a**

Le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori (art. 31 sexies Cst. fed.) sono proposte, quando il valore non 'sia superiore ai fr. 500.--, al Giudice di pace e, quando il valore sia superiore a fr. 500., ma non superi i fr. 8'000.--, al Pretore. E' applicabile la procedura davanti al Giudice di pace e ai Pretori come istanza unica (art. 291 - 301).

##### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.